

# ORDINANZA SINDACALE

**N. 175 DEL 10/04/2019**

Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura

**OGGETTO: MISURE E LIMITAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA PER L'ESPOSIZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA AL DI FUORI DEI LOCALI DI VENDITA E PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO/PRODUTTORI AGRICOLI SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

## IL SINDACO

### VISTI

-l'art 8 comma 1 lettera h) del **D.Lgs 59/2010** "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che individua tra i motivi imperativi d'interesse generale come ragioni di pubblico interesse, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica,

-l'art 10 del DLgs 59/2010 che prevede che nei limiti dello stesso decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie;

-l'art 11 del D.Lgs 59/2010 comma 1 che stabilisce che l'accesso ad un'attività di servizi o il suo **esercizio** non possono essere subordinati al rispetto di alcuni requisiti tra i quali, alla lettera e) ad una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; **tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati dai motivi imperativi d'interesse generale;**

- l'art. 3, comma 1, lett. d), del **D. L 13 agosto 2011 n. 138**, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e attività economiche", il quale

stabilisce che "...l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di... disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”;

- **l'art. 31, comma 2, del D. L 6 febbraio 2011 n. 201**, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 il quale così statuisce: "...costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”;

- **l'art. 1, comma 2, del D.L 24 gennaio 2012 n. 1**, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 secondo cui: "Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti presenti e futuri, e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica”.

- **l'art. 2 della L.R. 24/2015** che individua come prime tre finalità che persegue il Codice del Commercio la tutela dei consumatori, la tutela della salute e la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;

-**l'art 4 comma 1 lettera j) del Codice dei commercio** che individua tra i motivi imperativi d'interesse generale come ragioni di pubblico interesse, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica e la sanità pubblica,

-**l'art 31 comma 4 del Codice del Commercio** che prevede che l'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e con divieto di posizionare la merce su terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie;

- **l'art 61 comma 4 del Codice del Commercio** che recita: "Nel caso di operatori su aree pubbliche, la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della L. 689 del 24/11/81”;

Considerato che dalle citate norme si ricava chiaramente che gli Enti Locali possono adottare provvedimenti che disciplinano l'attività di vendita al minuto per alimenti, prevedendo limitazioni alla liberalizzazione del settore qualora riferite alla tutela della salute pubblica;

Considerato ,

che è notorio che l'esposizione di merci o derrate alimentari e vegetali all'esterno dei negozi possono essere regolamentate e/o vietate, allorquando detti prodotti sono conservati e detenuti per la loro commercializzazione in aree soggette a particolari fenomeni di inquinamento atmosferico;

che infatti, le emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli sono potenziale fonte di inquinamento atmosferico che incide sulla salute della popolazione, sia direttamente tramite la respirazione, che indirettamente attraverso il deposito di agenti patogeni che possono interessare anche generi di frutta e verdura se posti, in particolare, all'esterno dei locali adibiti alla vendita;

che per tali ragioni, risulta opportuno disciplinare il commercio dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli all'esterno dei locali di vendita e su area pubblica, adottando misure idonee per prevenire gravi pericoli per la salute pubblica, nel rispetto delle condizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e delle altre specifiche norme in materia igienico-sanitaria;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 4/4/2019 sottoscritto tra il **Comune di Andria** (Assessorato alla Polizia Municipale/Attività produttive e Assessorato all'Ambiente), **Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL BAT, Associazioni di categoria del commercio** (Unimpresa Bat – CNA Unione commercio – BAT Commercio 2010, Federcommercio Andria -Fiva Confcommercio Bari Bat – Confcommercio Andria e Fidd Confcommercio Andria) e la **3<sup>a</sup> Consulta Comunale "delle attività produttive, professioni, arti e mestieri e dei consumatori e utenti"** che individua le misure e le limitazioni, in materia igienico sanitaria, all'esercizio del commercio in sede fissa e su area pubblica di prodotti ortofrutticoli per limitare i fattori di rischio sulla salute dei cittadini;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, secondo cui il Sindaco può adottare ordinanze aventi la finalità di

prevenire pericoli per la salute pubblica a carattere locale ( parere Ministero Interni del 3/4/2004);

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge 689/81 e successive modifiche introdotte dall'art.6 bis della L.25/2004;

Preso atto della normativa in materia di sicurezza alimentare e di requisiti minimi generali così come definiti dal Reg. 852/2004/CE All.II, nonché dalla normativa di settore specifico quale la O.M. 03.04.2002 e s.m.i., nonché dalla D.G.R. 4 luglio 2007, n. 1077;

Preso atto della identificazione dell'Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare come risultante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 193 del 09.11.2007 art. 2, della nota DGSAN/316238/P del 31.05.2007 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regg. CE n. 882/04 e n. 854/04" e dalla circolare della Regione Puglia – Assessorato alle politiche della Salute prot. n. 24/12228/1-2 del 08.08.2008;

Ferme restando le disposizioni di legge così come statuite dalle norme con vis legis superiore al presente regolamento;

Tutto ciò premesso

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte, **a partire da giorno 1 maggio 2019**

1)gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane, agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l'esposizione all'esterno del locale di prodotti orticoli;

2)Gli operatori commerciali in sede fissa, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure del manuale di autocontrollo basate sul sistema HACCP, dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo

fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all'esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro;

3) E' vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all'interno e all'esterno dell'attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell'esercizio commerciale;

4) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di orto frutta e degli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, è consentita l'apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull'area pubblica. Il lato consentito per l'apertura non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela così come previsto dall'art 31 comma 4 della LR 24/2015;

5) Gli imprenditori agricoli sono tenuti per la vendita dei propri prodotti ad utilizzare idonei banchi mobili con adeguati mezzi di copertura dei prodotti;

#### DISPONE

fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste della legge 283/62 e quelle delle specifiche normative di settore (C.d.S. - D.Lgs 193/07 - L. 689/81) la violazione delle disposizioni previste con la presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a euro 500,00 così come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, come inserito dall'art. 16 della legge n. 3 del 2003.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al Comando della Polizia Locale di Andria
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Andria
- alla Stazione Carabinieri di Andria
- al Commissariato di PS Andria
- alla ASL BAT -Sian
- al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

e deve essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

## **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## **IL SINDACO**

Nicola Giorgino / INFOCERT SPA